



Il superiore interesse del minore nel contesto della procedura di protezione internazionale

Patrizia Buonamici



Obiettivi dell'intervento



- ✓ Familiarizzare con il principio del superiore interesse del minore
- ✓ Applicare detto principio nelle diverse fasi della procedura di protezione Internazionale

UNHCR e il suo mandato



- ✓ 14 dicembre 1950: Statuto [Res. N. 428(V) Assemblea Generale delle Nazioni Unite]. Operativo dal 1° gennaio 1951
- ✓ Natura interamente **NON POLITICA, CARATTERE UMANITARIO e SOCIALE**, si riferisce, di regola, a gruppi o categorie di rifugiati (cfr. Statuto, Art. 1.2)
- ✓ Fornire protezione internazionale ai rifugiati come definiti dallo Statuto
- ✓ Cercare soluzioni permanenti al problema dei rifugiati anche attraverso la collaborazione con i governi



Il Superiore Interesse



“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, il superiore interesse del fanciullo deve essere una considerazione preminente”

(art. 3, par. 1, Convenzione internazionale sui Diritti dell'infanzia, **Legge 176/91**)

Il superiore interesse del minore (2)



➤ Diritto Sostanziale

Diritto del minore che sia valutato il suo superiore interesse

➤ Principio Legale

In caso di interpretazione, deve essere scelta quella che soddisfa in modo più efficace il superiore interesse

➤ Regola Procedurale

Ogni volta che deve essere presa una decisione, la valutazione deve considerare ogni possibile impatto sul minore

Una definizione di superiore interesse del minore




- ✓ Il Comitato per i diritti del minore descrive il superiore interesse come “**benessere del minore**”
- ✓ Il benessere del minore dipende da:
 - circostanze individuali (età, livello di maturità, vissuto personale, ecc.)
 - dalle diverse decisioni assunte sulla base dei diritti e dei bisogni specifici

Ogni minore è unico nel suo vissuto, bisogno ed esperienza

La valutazione del superiore interesse



- ✓ Procedura semplice e continua
- ✓ Natura olistica (tiene in considerazione tutte le caratteristiche del minore)
- ✓ Multidisciplinare (personale specializzato e diversificato nelle professionalità)
- ✓ ***Child Rights-based approach***



Attuare azioni che garantiscano l'applicazione e il rispetto dei diritti di cui sono portatori i minori

Il superiore Interesse nell'individuazione del percorso amministrativo



Valutazione del superiore interesse (BIA) e redazione di una relazione motivata circa la scelta, **condivisa con il minore** di:

Inserimento nella
procedura di
protezione
internazionale

Continuazione del
percorso
amministrativo
ordinario
(permesso di
soggiorno per
minore età)

Inserimento nella
procedura di
protezione sociale

Il minore nella procedura di protezione internazionale



Iter procedurale



Manifestazion
e
di volontà

Richiesta di
protezione in
Questura
e
Registrazione
C3

Preparazione
all'Intervista

Eventuali
comunicazio
ni alla CT

Audizione
presso la
Commissione
territoriale

Valutazione
ed esito

Iter procedurale (2)



Manifestazione della volontà

Per poter essere considerati richiedenti asilo e quindi rientrare nella garanzia previste dalla legge
E' SUFFICIENTE LA MERA DICHIARAZIONE ORALE

Formalizzazione della domanda di protezione Internazionale

- Formalizzazione presso le Questure territorialmente competenti
- Modello C3 inserimento di tutte le **informazioni rilevanti** (ricongiungimento Dublino, esigenze specifiche, lingua/dialetto parlato dal minore ecc)

Garanzie per i minori



- ✓ Applicazione del superiore interesse del minore
- ✓ Assistenza in tutte le fasi della procedura
- ✓ Presenza del tutore nominato o responsabile della struttura
- ✓ Adeguata valutazione del grado di maturità e di sviluppo personale
- ✓ Esame prioritario della domanda

Fase preparatoria all'intervista (strumenti operativi)



Co-funded by the European Union



This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the view only of the author, and the European Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Procedure Operative Standard concernenti l'informazione ed il supporto legale per la domanda di riconoscimento della protezione internazionale dei minori non accompagnati e separati¹ ospitati nelle strutture di prima accoglienza.

MINISTERO DELL'INTERNO

Co-funded by the European Union

PROTEZIONE INTERNAZIONALE: CHE COSTE E COME FUNZIONA.

Guida per minori stranieri non accompagnati.

1. Di che cosa parla questo dépliant?
Questo dépliant contiene informazioni importanti per le persone che come te hanno meno di 18 anni e vogliono chiedere protezione internazionale in Italia. Non tutti i minori in Italia fanno questa richiesta, perché ogni minore ha una storia diversa. Parla con il tuo tutore, insieme al quale potrete individuare la soluzione migliore per te.

Chi è il tuo tutore?
Un adulto responsabile per te che ti accompagna nel tuo percorso in Italia. È il giudice che nominerà questa persona se i tuoi genitori non si possono prendere cura di te. Questa persona potrebbe richiedere un po' di tempo durante il quale sarà il responsabile della struttura dove sei o svolgere questo ruolo. Con lui potrai parlare delle decisioni più importanti che ti riguardano e con lui potrai decidere se presentare o meno richiesta di protezione internazionale.

2. Cos'è la protezione internazionale?
È la protezione che ti può dare l'Italia se il tuo Paese non può o non vuole proteggerti. Se temi di essere in pericolo in caso di ritorno nel tuo paese, dove c'è la guerra o situazioni di violenza o dove i tuoi diritti potrebbero non essere rispettati, parlare con il tuo tutore o l'operatore legale, e chiedi informazioni per poter capire quale è la soluzione migliore per te e se il caso di chiedere protezione internazionale.

Operatore della struttura: durante la tua permanenza nella struttura, sarai seguito dagli operatori che hanno il compito di prendersi cura di te: ci saranno vari esperti, quali ad esempio un legale, un medico, uno psicologo, un assistente sociale, che ti accompagneranno durante il tuo percorso.

Interprete della struttura: nella struttura presso la quale alloggi, ci sarà un interprete che ti potrà aiutare a comunicare con gli altri, in una lingua che capisci.

[https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/06/Procedure-Operative-Standard-
Informazione-e-Supporto-Legale.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/06/Procedure-Operative-Standard-Informazione-e-Supporto-Legale.pdf)

[https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/06/UNHCR_minori_ITA_070915_V5-
DONE.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/06/UNHCR_minori_ITA_070915_V5-DONE.pdf)

Fase preparatoria all'intervista (2)




- ✓ Colloqui con il minori per la **ricostruzione della vicenda personale**
- ✓ **Acquisizioni di informazioni sui paesi di origine**
- ✓ Introduzione alle funzioni e alla composizione della CT
- ✓ Spiegazione del **ruolo e delle funzioni dei partecipanti** all'intervista (intervistatore, interprete, tutore ed eventuale presenza di altre figure)
- ✓ **Finalità** e modalità del colloquio
- ✓ Simulazione intervista
- ✓ Esposizione delle tipologie di decisioni

Eventuali comunicazioni alla CT



- ✓ Contatti con la segreteria della CT e per specifiche segnalazioni con il Presidente della CT
- ✓ Comunicazione dell'avvenuta nomina di tutore ai fini della fissazione della data di audizione
- ✓ Richiesta di eventuale rinvio in caso di condizioni di salute psico-fisica
- ✓ Segnalazioni esigenze specifiche
- ✓ Richiesta di un interprete per un idioma particolare
- ✓ Richiesta di presenza di personale di sostegno
- ✓ Invio documentazione rilevante

Audizione davanti la CT



MSNA hanno diritto ad avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato

Valutazione ed Esito



- Il colloquio è il momento centrale e determinante per la precisazione e la valutazione della domanda di protezione internazionale
- ... ma non l'unico!



Valutazione ed esito (2)



- ✓ Riconoscimento ***status di rifugiato***
- ✓ Riconoscimento ***protezione sussidiaria***
- ✓ Rigetto domanda di PI e trasmissione atti al Questore per ***protezione umanitaria***
- ✓ ***Rigetto*** domanda

Status di Rifugiato



Il rifugiato è colui che: “... **temendo a ragione** di essere **perseguitato** per motivi di **razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica**, si trova **fuori dal Paese di cui è cittadino** (o, se privo di cittadinanza, dal Paese in cui aveva la residenza abituale) e **non può – o non vuole – a causa di tale timore, avvalersi della protezione di questo Paese....”**

Elementi costitutivi Status di Rifugiato (2)



- ✓ **Fondato timore:** valutazione dell'elemento soggettivo ed oggettivo
- ✓ **Persecuzione:** Atti di violenza fisica/psichica e gravi violazioni diritti fondamentali
- ✓ **Cinque motivi convenzionali:** razza, religione, nazionalità, PGS, opinione politica
- ✓ **...fuori del paese...** No eccezioni, Asilo diplomatico, Cittadinanza/residenza abituale
- ✓ **Assenza di Protezione:** Stato agente di persecuzione/Stato non in grado di effettuare adeguata protezione

La persecuzione a danno dei minori



- ✓ Posizione UNHCR n. 8 del 22 dicembre https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Linee_guida_sulla_protezione_internazionale.pdf
- ✓ In base al principio del superiore interesse, il danno deve essere considerato dal punto di vista del minore
- ✓ Rilevanza di fattori soggettivi e oggettivi
- ✓ Necessità di considerare gli standard della CDI



Tra cui:

- ✓ Diritto a non essere separati dai genitori
- ✓ Protezione da ogni forma di violenza fisica o mentale, di abuso, sfruttamento, abbandono o negligenza
- ✓ Protezione da pratiche tradizionali dannose
- ✓ Livello di vita sufficiente a consentire lo sviluppo

Forme specifiche di persecuzione a danno dei minori



Minored età come fattore centrale

- La persecuzione viene inflitta solo ai minori
- I minori sono colpiti in modo sproporzionato dalla persecuzione
- Violazione di diritti specifici dei minori
 - **arruolamento minorile**
 - **tratta di minori e lavoro minorile**
 - **violenza domestica**

La Protezione Sussidiaria



pur non possedendo i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato.....se ritornasse nel Paese di origine, andrebbe incontro al rischio di subire un **danno grave** (art. 2, lett. g) del D.Lgs 251/2007)

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La Protezione Umanitaria



- ✓ Art. 5, co. 6, del d.lgs, n. 286/08 **seri motivi**, in particolare di **carattere umanitario** o risultanti da obblighi **costituzionali o internazionali** dello stato italiano.
- ✓ Forma residuale di protezione per quanti non hanno diritto al riconoscimento delle due forme di protezione internazionali
- ✓ Diniego della protezione internazionale
- ✓ Valutazione case by case



Grazie !!

buonamic@unhcr.org